MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA FONDAZIONE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO DI PARMA

Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 22 aprile 2025, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma
Estremi	Legge 4 aprile 2025, n. 44
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-disciplina-della-fondazione-ordine-costantiniano-di/art-7-clausola-di-invarianza-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it